

Comunità Alta Valsugana e Bersntol

Tolgamao'schòft Hoa Valzegu' ont Bersntol

Prot. n. 545

/2.6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA COMUNITÀ

n. **1** di data **10 gennaio 2014**

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **dieci**, del mese di **gennaio**, alle **ore 11.30**, nella sede della Comunità Alta Valsugana e Bersntol di Pergine Valsugana, con la partecipazione del Segretario Generale della Comunità dott. Claudio Civettini, il **Presidente** della **Comunità Alta Valsugana e Bersntol**, **dott. Mauro Dallapiccola**, ha adottato il presente **DECRETO** sull'oggetto sotto indicato.

OGGETTO: Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Art. 1, comma 7, della L. 6 novembre 2012, n. 190 e art. 43, comma 1, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33).

IL PRESIDENTE

Vista la L. 06 novembre 2012, n. 190 e s.m., recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", emanata in attuazione dell'art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Ass. Generale ONU del 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116 e degli artt. 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012 n. 110;

Preso atto che la suddetta normativa individua nella Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) di cui all'art. 13 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, l'Autorità Nazionale Anticorruzione e prevede la nomina, nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, del responsabile della prevenzione della corruzione;

Richiamati i commi 7 e 8 dell'art. 1 della L. 06 novembre 2012, n. 190, che testualmente dispongono:

"7. A tal fine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione";

8. L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale."

Evidenziato come il suddetto responsabile della prevenzione della corruzione debba provvedere anche:

"a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;

b) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;

c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11" dell'art. 1 della L. 190/2012.

Preso visione delle linee di indirizzo del Comitato Interministeriale (d.p.c.m. 16 gennaio 2013) per la predisposizione, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Piano nazionale Anticorruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190;

Vista la deliberazione n. 15/2013 della Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) con la quale si individua nel Sindaco, quale organo di indirizzo politico-amministrativo, il soggetto titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione, salva diversa indicazione statutaria;

Richiamata la circolare n. 1 di data 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la quale viene precisato che la funzione di responsabile della prevenzione della corruzione deve ritenersi naturalmente integrativa della competenza generale del segretario comunale, il quale, in base alle vigenti disposizioni di legge, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-

amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

Constatato che i principi sopra richiamati – in virtù del rinvio operato dall'art. 14, comma 7, della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e ss. mm. – trovano applicazione anche nei confronti delle Comunità, dovendosi leggere in luogo del Sindaco il Presidente della Comunità e in luogo del Segretario Comunale il Segretario della Comunità;

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere alla nomina del responsabile della prevenzione della corruzione di cui all'art. 1, comma 7, della L. 06 novembre 2012, n. 190 individuandolo nella figura del Segretario Generale della Comunità, valutando che lo stesso è in possesso dei requisiti e delle capacità adeguate allo svolgimento dei compiti attribuiti a tale figura dalla legge;

Visto inoltre il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e preso atto che l'articolo 43, comma 1, del suddetto decreto stabilisce che *“all'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza”*;

Considerato che il suddetto decreto – in virtù della disposizione dallo stesso dettata all'articolo 49, comma 4, secondo cui *“ le Regioni a Statuto Speciale e le Province Autonome di Trento e Bolzano possono individuare forme e modalità di applicazione del presente decreto in ragione della peculiarità dei propri Ordinamenti “* – non trova diretta applicazione nel nostro Ordinamento;

Visto l'articolo 3, comma 2, della legge regionale 02 maggio 2013, n. 3, recante, tra l'altro, *“Disposizioni in materia di trasparenza”*, secondo cui *“la Regione, in relazione alla peculiarità del proprio ordinamento, adegua la propria legislazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni individuati dalla legge 06 novembre 2012, n. 190, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266. Il predetto adeguamento, esclusi gli aspetti di competenza delle Province Autonome, riguarda anche gli enti pubblici a ordinamento regionale, nonché le società in house e aziende della Regione e degli enti pubblici a ordinamento regionale. Fino all'adeguamento, resta ferma l'applicazione della disciplina regionale vigente in materia”*;

Atteso pertanto che gli obblighi di trasparenza applicabili alla nostra Comunità sono ad oggi disciplinati da disposizioni di legge regionale e ritenuto quindi necessario, pur nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale agli obblighi previsti dalla normativa nazionale, provvedere alla nomina di un soggetto che, in qualità di Responsabile della trasparenza, sovrintenda alla pubblicità e alla diffusione di dati e informazioni da parte della Comunità;

Vista l'Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 60 e 61, della legge 06 novembre 2012, n. 190, sottoscritta in sede di Conferenza unificata in data 24 luglio 2013 e preso atto che la suddetta Intesa ha stabilito – con riferimento alla sopra citata disposizione dell'articolo 43, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 – che *“in linea con la discrezionalità accordata dalla norma, gli enti stabiliscono o la coincidenza tra le due figure oppure individuano due soggetti distinti per lo svolgimento delle funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza”*;

Ritenuto quindi opportuno designare il Responsabile per la trasparenza individuandolo nel Segretario generale della Comunità;

Vista la L.P. 16 giugno 2006 n. 3 e ss. mm.

Visto lo statuto della Comunità, e in particolare gli articoli 26 e 56.

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L.

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 2/L (come modificato dal D.P.Reg. 11 maggio 2010 n. 8/L e dal D.P.Reg. 11 luglio 2012 n. 8/L), ed in particolare l'art. 44, per il quale il Segretario esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi e dai regolamenti ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco.

Tutto ciò premesso

DECRETA

1. di individuare il dott. Claudio Civettini, Segretario generale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, quale Responsabile della prevenzione della corruzione di cui all'art. 1, comma 7, della L. 06 novembre 2012, n. 190;
2. di individuare il dott. Claudio Civettini, Segretario generale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, quale Responsabile per la trasparenza di cui all'art. 43, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni recate della normativa vigente in materia di trasparenza;
3. di dare atto che compete al suddetto Dirigente la predisposizione della proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione della Comunità, nonché la definizione delle procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione;
4. di assicurare al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, le necessarie ed adeguate risorse umane dei Servizi della Comunità per assolvere gli incarichi di cui al presente Decreto;
5. di pubblicare il presente provvedimento all'albo telematico dell'ente e di comunicare la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione, mediante indicazione del nominativo, qualifica ed indirizzo e-mail alla CIVIT;
6. Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

IL PRESIDENTE

- dott. Mauro Dallapiccola -



Verbale letto, approvato e sottoscritto.


IL SEGRETARIO

dott. CLAUDIO CIVETTINI



IL PRESIDENTE

dott. MAURO DALLAPICCOLA



- Pubblicato all'albo telematico della Comunità per dieci (10) giorni consecutivi dal **10 gennaio 2014**

Il Segretario Generale
dott. Claudio Civettini



Per accettazione

IL SEGRETARIO GENERALE	FIRMA	DATA
Dott. CLAUDIO CIVETTINI		10.01.2014